

Registro Generale N. 000971/2022 del 09/12/2022

Determinazione del Dirigente del Settore S0A - SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna sede di Bologna per condanna al risarcimento del danno proposto contro il Comune di Carpi e notificato allo stesso, acquisito al prot. n. 68076 del 17/10/2022. Conferimento di incarico di difesa in giudizio. CIG Z3E38E58A4

Premesso che

- in data 17/10/2022, in atti al protocollo generale al n. 68076, pari data, è stato notificato al Comune di Carpi ricorso al T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna, contro il Comune medesimo, in persona del Sindaco pro tempore;
- che il suddetto ricorso, presentato nell'interesse della società Allstar s.r.l. (c.f. 08166690019), rappresentata e difesa dall'Avv. Cino Benelli del foro di Prato, è volto ad ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla società medesima "in conseguenza dell'ordinanza n. 45334/2020 del 20 agosto 2020 a firma del Sindaco di Carpi";

Considerato che il suddetto ricorso ha origine dall'impugnazione, da parte di operatori economici, della suddetta ordinanza sindacale prot. 45334 del 20/08/2020, con la quale il Sindaco del Comune di Carpi dettava disposizioni in ordine agli orari di funzionamento "degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS, ovunque collocati, autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS" e che talune di tali impugnazioni si sono concluse con sentenza di annullamento della suddetta ordinanza;

Considerato altresì che

- in data 20/07/2022, in atti al protocollo generale al n. 46938, pari data, è stato notificato al Comune di Carpi ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Bologna contro il Comune medesimo, in persona del Sindaco pro tempore, presentato dalla società Azzurra s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Cino Benelli del Foro di Prato, volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti dalla suddetta società in conseguenza dell'annullamento dell'ordinanza sindacale prot. 45334 del 20/08/2020, già sopra citata;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 06/09/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta medesima autorizzava il Sindaco del Comune di Carpi, Alberto Bellelli, a resistere nel giudizio avanti al T.A.R. per l'Emilia Romagna conseguente al suddetto ricorso e dava mandato al Segretario generale di procedere all'individuazione del legale patrocinatore, anche in relazione agli esiti dell'indagine di mercato posta in essere a tal fine;
- con determinazione dirigenziale n. 715 del 20/09/2022, a firma del Segretario Generale, a seguito di apposita indagine di mercato ivi descritta, è stato conferito l'incarico legale

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

all'Avvocato Andrea Maltoni del Foro di Bologna per la difesa in giudizio del Comune di Carpi nella controversia instaurata con il ricorso sopra citato dinanzi al T.A.R. Emilia Romagna, attualmente pendente presso il medesimo organo giurisdizionale, con deduzione di analoghe doglianze di cui all'odierno ricorso;

Vista la relazione esplicativa delle motivazioni per le quali è opportuno resistere in giudizio, a firma del Responsabile della Servizio Sportello unico attività produttive, acquisita al protocollo generale del Comune di Carpi n. 77011 del 23/11/2022;

Dato atto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 214 del 29/11/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha deliberato, tra l'altro:

“di autorizzare il Sindaco del Comune di Carpi, per le motivazioni indicate in premessa, a resistere nel giudizio avanti al Tar Emilia Romagna – Sede di Bologna per condanna al risarcimento del danno, promosso con ricorso notificato al Comune di Carpi e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 68076 del 17/10/2022, ed a costituirsi in giudizio con la rappresentanza e difesa di avvocato patrocinatore esterno, conferendo all'incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, nonché di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio;

di dare atto che la sopra richiamata spesa stimata, al lordo di IVA e CPA, per il servizio di € 3.651,03, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 00030.00.57 “Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali” del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022);

di dare mandato al Segretario Generale di procedere all'individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt. 4 e 17 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50, nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico, conferendo al legale incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, nonché di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio, in termini urgenti, stante la necessità di costituirsi nel giudizio in tempo utile, nonché di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, ciò tenendo conto dell'opportunità di avvalersi dell'avv. Andrea Maltoni, del Foro di Bologna, via Santo Stefano n. 3, 40125, Bologna;

di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Ente, provvederà alla firma della procura alle liti, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di Carpi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;

di sottoporre al legale che sarà incaricato ogni più opportuna valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per utilmente agire nei confronti del ricorrente;”

Dato atto che

- presso il Comune di Carpi non è presente un ufficio di Avvocatura civica e che pertanto si rende necessario ricorrere a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio;
- nel funzionigramma dell'ente, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 143 del

20/07/2021, la missione 2.4 Conferimento incarichi a legali esterni e gestione del contenzioso (esclusa la rappresentanza in giudizio) è affidata al servizio Segreteria generale e affari istituzionali;

- nell'organigramma dell'ente, approvato con medesima deliberazione sopra citata, il Servizio Segreteria generale e affari istituzionali è incardinato presso il Segretario Generale;

Ritenuto che il servizio legale di cui in oggetto rientri tra quelli individuati dall'art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per i quali è prevista l'applicazione del decreto medesimo;

Evidenziato che

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 4 del d.lgs. n. 50/2016, ai servizi di cui all'art. 17 si applica l'art. 4, il quale prevede che *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ((dei contratti attivi,)) esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”*;
- i par. 3.1.1. e 3.1.2. delle linee guida Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, spiegano l'applicazione dei suddetti principi all'affidamento di servizi legali;
- ai sensi del par. 3.1.4 *“L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre”*;

Considerato che

- l'affidamento del servizio legale avvenuto con determinazione dirigenziale n. 715 del 20/09/2022, sopra richiamata, riguarda, come sopra specificato, l'assistenza in giudizio instaurato a seguito di ricorso con analoghe doglianze, discendente dalla medesima vicenda caducatoria inerente l'ordinanza sindacale prot. 45334 del 20/08/2020, già sopra richiamata;
- tale affidamento è stato posto in essere a seguito di indagine di mercato ed è stata valutata la consistenza del curriculum vitae del professionista nella materia oggetto del contendere;
- conseguentemente, risulta appropriato avvalersi dell'attività del legale incaricato con determinazione dirigenziale n. 715 del 20/09/2022 sopra richiamata, anche nel rispetto dei canoni di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ciò in ragione
- dell'opportunità di salvaguardare l'unitarietà e la continuità della strategia difensiva, la cui preparazione, con i relativi confronti istruttori con gli uffici competenti, è già iniziata in relazione al sopra richiamato giudizio caratterizzato da analoghe doglianze;
- dell'utilità di fare salve le risultanze dei suddetti confronti istruttori posti in essere, anche al fine di una maggiore celerità degli adempimenti processuali;

Dato atto che

- conseguentemente alle considerazioni poste è stato richiesto preventivo al medesimo professionista, al fine di individuare il costo stimato del servizio;
- il preventivo pervenuto al prot. 71427 del 02/11/2022, parametrato sui valori minimi, per

causa di valore indeterminabile, con complessità bassa, con applicazione di scontistica, stima un costo lordo complessivo del servizio legale di cui trattasi di € 3.651,03, di cui € 2.877,55 per onorario, € 115,10 per CPA al 4% ed € 658,38 per IVA al 22%;

- il suddetto preventivo, anche in considerazione della circostanza per cui il compenso non è stato predeterminato unilateralmente dall'amministrazione, ma contrattato liberamente su un piano paritetico fra le parti, risulta essere congruo in relazione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e alla natura ed alla complessità delle attività defensionali da svolgere in concreto;
- risulta rispettato il principio di rotazione in quanto, al netto del servizio affidato con determinazione dirigenziale n. 715 del 20/09/2022 sopra richiamata, collegato e motivante il presente affidamento, per l'Avv. Andrea Maltoni del foro di Bologna, non risultano provvedimenti di affidamento assunti negli ultimi dieci anni, né liquidazioni per servizi svolti da oltre nove anni, da parte Comune di Carpi;

Valutata la congruità dell'importo contenuto nel suddetto preventivo presentato dall'Avv. Andrea Maltoni, formulato sulla base del valore indeterminabile della causa e della complessità bassa della stessa, con riferimento alle tariffe minime previste dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in quanto inferiore all'importo delle stesse per lo scaglione di riferimento;

Dato atto che l'acquisizione del servizio non rientra nel Programma biennale in quanto si tratta di un acquisto con costi inferiori a 40.000 € nel biennio;

Visto lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente deliberazione (allegato A);

Considerati

- il curriculum vitae dell'Avv. Andrea Maltoni, di cui al protocollo n. 71427 del 02/11/2022, dal quale emergono formazione ed esperienza pluriennale in materia amministrativa ed esperienza specifica nella materia del contendere originante il ricorso in oggetto;
- l'importo previsto dal preventivo di complessivi € 3.651,03, comprensivo di onorario (€ 2.877,55), contributo previdenziale CPA del 4% (€ 115,10) e IVA del 22% (€ 658,38), ribassante il minimo tariffario ed escludente le spese generali;

Ritenuto conseguentemente opportuno, per le ragioni sopra richiamate, procedere all'affidamento dell'incarico legale di difesa in giudizio del Comune di Carpi dinanzi al T.A.R. Emilia Romagna all'Avv. Andrea Maltoni del foro di Bologna, con studio in via Santo Stefano n. 3, 40125 Bologna, n. iscrizione 3933;

Richiamate, nelle versioni aggiornate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024.";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, dichiarata immediatamente

eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria.”;

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, con l’affidamento dell’incarico legale all’Avv. Andrea Maltoni del Foro di Bologna, con studio in via Santo Stefano n. 3, 40125, Bologna, in ragione delle sopra esposte motivazioni;

Esaminati:

- la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 in materia di compensi per la professione forense;
- il d.m. 13 agosto 2022, n. 147 “*Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*”, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, le cui tabelle recano i nuovi parametri riguardanti la determinazione dei compensi della professione forense;

Dato atto che il CIG assegnato dall’ANAC è il n. Z3E38E58A4, con oggetto “*Assistenza in giudizio ricorso al TAR Emilia-Romagna, acquisito al prot. 68076 del 17/10/2022*”;

Considerato che

- è stata acquisita, agli atti del protocollo comunale al n. 71427 del 02/11/2022, l’autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti, con indicazione degli estremi assicurativi;
- nello schema di disciplinare allegato viene previsto l’assolvimento degli oneri di bollo a carico del professionista incaricato;
- sono stati effettuati, a buon esito, sulla base dell’importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli sull’operatore economico affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visti, nelle versioni aggiornate,

- d.lgs. 18/8/2000 n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;
- d.lgs. n. 165/2001;
- d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 4, 17 e allegato IX;
- d.l. n. 78/2009 (convertito il l. n. 102/2009), art. 9, concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- l. 13 agosto 2010, n. 136 ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, art. 3;
- d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in particolare gli artt. 23 e 37, nonché l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di obblighi di pubblicazione;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- linee guida ANAC n. 12, approvate con del. 907/2018, in materia di affidamento dei servizi legali e linee guida ANAC in materia di obblighi di pubblicazione, approvate con del. 1310/2016;
- regolamento dei contratti, approvato con delibera Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015;
- regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 165/2017, in vigore dal 09/01/2018;
- regolamento degli uffici e servizi del Comune di Carpi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 11/02/2013;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, n. 241/2021INPR, del 16/11/2021, ed in particolare il par. 5.1.3;

Determina

- **di affidare**, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, l’incarico di difesa in giudizio del Comune di Carpi nella controversia instaurata con ricorso al TAR Emilia Romagna sede di Bologna, acquisito al prot. n. 68076 del 17/10/2022, all’Avv. Andrea Maltoni del Foro di Bologna, con studio in via Santo Stefano n. 3, 40125, Bologna, per complessivi € 3.651,03, di cui € 2.877,55 per onorario, € 115,10 per contributo previdenziale CPA al 4% ed € 658,38 per IVA al 22%;

- **di impegnare** conseguentemente la spesa complessiva di euro € 3.651,03 alla voce di bilancio n. 00030.00.57 “Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali” del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022);

- **di dare atto** che la formalizzazione dell’incarico avverrà in base allo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione (**allegato A**) e con la medesima approvato;

- **di dare atto** che:

- il CIG assegnato dall’ANAC è il n. Z3E38E58A4, con oggetto “Assistenza in giudizio ricorso al TAR Emilia-Romagna, acquisito al prot. 68076 del 17/10/2022”;
- la liquidazione delle competenze concernenti il presente atto verrà evasa entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura;
- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale del Comune di Carpi;

- **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente;

Il Dirigente
GARUTI ANNA LISA

OGGETTO: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna sede di Bologna per condanna al risarcimento del danno proposto contro il Comune di Carpi e notificato allo stesso, acquisito al prot. n. 68076 del 17/10/2022. Conferimento di incarico di difesa in giudizio. CIG Z3E38E58A4

| Euro | Piano Finanziario | Capitolo | Esercizio | CIG | Impegno N. |
|----------|-------------------|----------|-----------|------------|------------|
| 3.651,03 | 1.03.02.11.006 | 300057 | 2022 | Z3E38E58A4 | 01671 |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

09/12/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa